

Spett.le

Il sottoscritto/La sottoscritta _____

nato/nata a _____ il _____

codice fiscale _____

DICHIARA

- di essere titolare di più rapporti di lavoro dipendente contemporaneamente e di aver chiesto l'erogazione dell'indennità ad altro datore di lavoro;
- di non essere titolare di una prestazione prevista dall'art. 32, comma 1 (***titolare di uno o più trattamenti pensionistici con decorrenza entro il 30 giugno 2022***) e comma 18 (***nucleo familiare beneficiario di reddito di cittadinanza***), si veda nel retro;
- di aver beneficiato nei primi quattro mesi dell'anno 2022 dell'esonero dello 0,8% della quota IVS a mio carico per almeno una mensilità.

FIRMA

Art. 32 - Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

1. In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione.

18. Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro. L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.